



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Enel Produzione S.p.A.  
UB - Brindisi  
Centrale Termoelettrica Federico II  
[enelproduzione@pec.enel.it](mailto:enelproduzione@pec.enel.it)

E, p.c., Alla Commissione Istruttoria IPPC  
[cippc@pec.minambiente.it](mailto:cippc@pec.minambiente.it)

All'ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento coordinamento amministrativo  
[segreteria.dica@mailbox.governo.it](mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it)

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali  
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato  
[d.attubato@governo.it](mailto:d.attubato@governo.it)

**OGGETTO:** TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DI RIESAME DELL'AIA DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA ENEL PRODUZIONE S.P.A. "FEDERICO II" DI BRINDISI (BR) - ID 106/1183.

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 11/07/2018, prot. n. 815/CIPPC.

L'atto fa riferimento al procedimento di riesame del decreto di Autorizzazione integrata ambientale, rilasciato il 03/07/2017, prot. DEC-MIN-174, relativamente alla ottemperanza alla prescrizione di cui all'art. 1 comma 4 "progetto esecutivo del campionamento di lungo periodo per metalli pesanti e mercurio e del relativo cronoprogramma lavori".

Trattandosi di modifiche non sostanziali in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del d.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione istruttoria nel sopracitato Parere.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

**Il Dirigente**

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

ALL: prot. CIPPC n. 815 del 11/07/2018

ID Utente: 374  
ID Documento: DVA-D3-AG-374\_2018-0087  
Data stesura: 16/07/2018

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.  
Ufficio: DVA-D3-AG  
Data: 16/07/2018

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE  
INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

---

IL PRESIDENTE

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. Dott. Antonio Ziantoni  
[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

Al Direttore Generale ISPRA  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 Roma  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**Oggetto: Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo della domanda di modifica AIA di Enel Brindisi ID 1183.**

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a del Decr. 335/17 del Ministero dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo dell' impianto in oggetto.

**Il Presidente**

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All.c.s.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
ENEL PRODUZIONE S.P.A.  
Centrale termoelettrica "Federico II" – Brindisi (BR)**

**AIA**

**Autorizzazione Integrata Ambientale**

Titolo III-bis. - Parte seconda - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

**Riesame del Decreto AIA DM 0000174 del 03 luglio 20173**  
relativamente alla ottemperanza alla prescrizione di cui all'art.1, comma 4:

**"Progetto esecutivo del campionamento di lungo periodo per metalli pesanti e mercurio e del relativo crono-programma lavori"**  
**id. MATTM-DVA 106/1183**

Gestore	Enel Produzione S.p.A.
Località	Cerano – Brindisi (BR)
Gruppo Istruttore	Ing Claudio F. Rapicetta (referente)
	Dott. Marco Mazzoni
	Ing. Giovanni Anselmo
	Dott.ssa Antonietta Riccio (Regione Puglia)
	Ing. Pasquale Epifani (Provincia di Brindisi)
Ing. Gaetano Padula (Comune di Brindisi)	
Referente ISPRA	Raffaella Manuzzi



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
ENEL PRODUZIONE S.P.A.  
Centrale termoelettrica "Federico II" – Brindisi (BR)**

**INDICE**

1.	Definizioni.....	3
2.	Introduzione.....	6
2.1.	Atti presupposti.....	7
2.2.	Atti normativi.....	7
2.3.	Atti e attività istruttorie.....	10
3.	Oggetto dell'autorizzazione.....	11
4.	Descrizione sintetica della CTE.....	11
5.	Descrizione del Progetto per il campionamento di metalli pesanti e mercurio.....	13
5.1.	Cronoprogramma.....	16
5.2.	Descrizione delle attività nella fase di sperimentazione.....	17
6.	Conclusioni del Gruppo istruttore.....	18



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE S.P.A.**  
**Centrale termoelettrica "Federico II" – Brindisi (BR)**

## 1. DEFINIZIONI

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
<b>Autorità di controllo</b>	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Puglia.
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
<b>Gestore</b>	Enel Produzione S.p.A. – Centrale termoelettrica "Federico II" di Brindisi, installazione IPPC sita nel comune di Brindisi, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).
<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE S.P.A.**  
**Centrale termoelettrica "Federico II" – Brindisi (BR)**

<b>Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto</b>	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
<b>Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)</b>	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;</li><li>2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;</li><li>3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</li></ol>
<b>Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)</b>	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
<b>Conclusioni sulle BAT</b>	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE S.P.A.**  
**Centrale termoelettrica "Federico II" – Brindisi (BR)**

<b>Relazione di riferimento</b>	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).
<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29- <i>bis</i> , comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29- <i>quater</i> co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29- <i>bis</i> , comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29- <i>decies</i> , comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
<b>Uffici presso i quali sono depositati i documenti</b>	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <a href="http://www.aia.minambiente.it">http://www.aia.minambiente.it</a> , al fine della consultazione del pubblico.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE S.P.A.**  
**Centrale termoelettrica "Federico II" – Brindisi (BR)**

<b>Valori Limite di Emissione (VLE)</b>	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
---	--

## 2. INTRODUZIONE

In data 3 Luglio 2017 è stata rilasciata con Decreto DM 0000174 l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla centrale termoelettrica Federico II sita nel comune di Brindisi della società Enel Produzione S.p.A..

L'art. 1 comma 4 del citato decreto stabilisce:

4. Come prescritto al paragrafo 9.1 "Capacità produttiva", pag. 143 del parere istruttorio conclusivo, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5 del presente decreto, il Gestore dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale, un progetto esecutivo per il campionamento di lungo periodo per metalli pesanti e mercurio, da applicare permanentemente a ciascuno dei quattro camini della centrale; il progetto, comprendente il cronoprogramma dei lavori, dovrà prevedere una prima fase sperimentale, da espletare con il coinvolgimento della Autorità di Controllo, che preveda l'installazione di un campionatore su una unità di produzione.

In ottemperanza alla prescrizione di cui all'art.1, comma 4 sopra riportata, il Gestore con nota acquisita dal MATTM con prot. m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0001269.19-01-2018 (**ID 106/1183**) ha presentato il progetto esecutivo per il campionamento di lungo periodo di metalli pesanti e mercurio e il relativo cronoprogramma dei lavori.

In data 15/02/2018 il MATTM con comunicazione prot. m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0003918.15-02-2018 ha avviato il procedimento di riesame dell'AIA (**ID 106/1183**).



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE S.P.A.**  
**Centrale termoelettrica "Federico II" – Brindisi (BR)**

La presente relazione descrive i contenuti della documentazione presentata dal Gestore e le relative valutazioni in merito del GI.

## 2.1. Atti presupposti

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal MATTM alla società Enel Produzione S.p.A. – centrale termoelettrica "Federico II" di Brindisi con decreto DM 0000174 del 03/07/2017;
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00_2015-0001690 del 15/09/2015, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale della centrale termoelettrica "Federico II" di Brindisi al Gruppo Istruttore così costituito: – Ing. Claudio Franco Rapicetta – Referente Gruppo istruttore – Dott. Marco Mazzoni; – Ing. Giovanni Anselmo.
preso atto	che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, contestualmente alla comunicazione di avvio del presente Procedimento ID 106/1183, ha integrato il Gruppo istruttore con i seguenti esperti regionali, provinciali e comunali, salvo diversa comunicazione delle rispettive Amministrazioni: – Dott.ssa Antonietta Riccio – Regione Puglia – Dott. Pasquale Epifani – Provincia di Brindisi – Ing. Gaetano Padula – Comune di Brindisi;
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: – Ing. Raffaella Manuzzi.

## 2.2. Atti normativi

Visto	il DLgs n. 152/2006 " <i>Norme in materia ambientale</i> " Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.;
visto	Il D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 " <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato F</i> ";
visto	il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE S.P.A.**  
**Centrale termoelettrica "Federico II" – Brindisi (BR)**

visto	l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</li><li>• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</li><li>• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,</li><li>• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;</li><li>• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</li><li>• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;</li></ul>
visto	l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>"i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti"</i> ;
visto	l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale <i>"L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione"</i> ;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>"fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso"</i> ;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>"l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE S.P.A.**  
**Centrale termoelettrica "Federico II" – Brindisi (BR)**

	<p>a) <i>fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></p> <p>b) <i>fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stesa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014) ai sensi del quale <i>"l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p> <p>a) <i>quando previsto dall'articolo 29-septies;</i></p> <p>b) <i>quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale";</i></p>
visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>"I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.";</i></p>
vista	<p>la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, <i>Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali";</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>"nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emmissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5" con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere "... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale";</i></p>
visto	<p>la Circolare Ministeriale U-prot. DVA 2011-0031592 del 19 dicembre 2011, <i>"Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate – chiarimenti";</i></p>
visto	<p>le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 <i>"Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività</i></li></ul>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE S.P.A.**  
**Centrale termoelettrica "Federico II" – Brindisi (BR**

	<p><i>elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372</i>", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il decreto ministeriale 1 Ottobre 2008 "<i>Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59</i>", pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;</li></ul>
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale;
visto	l'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 128 del 29.06.2010 il quale stabilisce che " <i>le procedure di VAS, VIA e AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento</i> ".
vista	La Decisione di esecuzione UE 2017/1442 del 31/07/2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione.

### 2.3. Atti e attività istruttorie

Esaminata	la documentazione trasmessa dal Gestore e acquisita dal MATTM con prot. m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0001269.19-01-2018 ( <b>ID 106/1183</b> );
esaminata	la disposizione del MATTM prot. m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0003918.15-02-2018 di avvio del procedimento;
vista	la richiesta di integrazioni documentali avanzata dal MATTM con prot. m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008390.11-04-2018;
esaminata	la documentazione trasmessa dal Gestore e acquisita dal MATTM con prot. m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0000520.11-05-2018;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
vista	la mail del 12/06/2018 prot. CIPPC 000761 del 2/07/2018, con la quale il Referente del GI, tramite la segreteria della Commissione, ha inviato al Gruppo Istruttore lo schema di Parere Istruttorio, per commenti/condivisione
Visti	I commenti e contributi istruttori pervenuti da parte della Regione Puglia e della Provincia di Brindisi, rispettivamente con Posta Certificata prot 7111/2018 del 29.06.2018 (CIPPC RUI 759 del 02/07/2018) e con mail del 04.07.2018.
vista	la mail del 3/07/2018 prot. CIPPC 0000793 del 09/07/2018, con la quale il Referente del GI, tramite la segreteria della Commissione, ha inviato al Gruppo Istruttore il PIC Rev 1, per commenti/condivisione



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE S.P.A.**  
**Centrale termoelettrica "Federico II" – Brindisi (BR)**

### 3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Denominazione impianto	Enel Produzione S.p.A. – Centrale termoelettrica Federico II
Indirizzo	Località Cerano – 72020 Tutturano (Brindisi)
Sede Legale	Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma
Tipo impianto	Impianto esistente
Codice attività IPPC	Codice IPPC 1.1: impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW Attività: produzione di energia elettrica Codice ISTAT: 40.11
Gestore Impianto	Tosto Concetto Sergio Località Cerano – 72020 Tutturano (Brindisi) Recapito telefonico: 0831-254800 E-mail: concetto.tosto@enel.com (vedi comunicazione del Gestore prot. m_ante.DVA.REGISTRO.UFFICIALE.I.0019864.06-09-2017)
Referente IPPC	Carlo Aiello Località Cerano – 72020 Tutturano (Brindisi) Recapito telefonico: 0831-254003 E-mail: carlo.aiello@enel.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI
Sistema di gestione ambientale	Si, certificato ISO 14001: n. EMS-6396/ANS con scadenza 15/09/2018 (vedi comunicazione del Gestore prot. m_ante.DVA.REGISTRO.UFFICIALE.I.0019864.06-09-2017) Registrazione EMAS n. IT.001699, con scadenza 18/12/2017

### 4. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA CTE

La centrale Enel di Brindisi è costituita da quattro gruppi (GR1, GR2, GR3 e GR4) per una potenza nominale complessiva di 2640 MWe. Le sezioni sono state autorizzate con decreto AIA DM 0000174 del 03/07/2017 (modificato con procedimento ID 106/1121 – PIC 560 del 19/04/17) all'utilizzo di carbone come combustibile primario e gasolio come combustibile secondario.

Ogni gruppo della centrale è dotato di:

- ❖ impianti di denitrificazione catalitica DeNOx, del tipo SCR, in configurazione high dust,
- ❖ impianti di depolverazione costituiti da precipitatori elettrostatici (PE) per le unità di produzione BS1 e BS2 ed i filtri a manica (FAM) sulle unità BS3 e BS4,
- ❖ impianti di desolfurazione DeSOx, del tipo calcare-gesso ad umido (WET-FGD), costituiti da una stazione di lavaggio dei fumi con acqua industriale (prescrubber) e da un assorbitore (scrubber). Tali dispositivi, oltre ad avere la funzione principale di abbattere gli SOx, contribuiscono all'ulteriore contenimento del livello emissivo di polveri.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
ENEL PRODUZIONE S.P.A.  
Centrale termoelettrica "Federico II" – Brindisi (BR)

I fumi prodotti dalla combustione del carbone nel generatore di vapore, dopo aver attraversato i dispositivi di abbattimento sopra elencati, sono emessi in atmosfera tramite i rispettivi camini denominati ES1, ES2, ES3 ed ES4.

Il PIC allegato al DM 0000174 del 03/07/2017 stabilisce i seguenti VLE per i punti di emissione ES1, ES2, ES3 ed ES4.

9.2.1. Emissioni convogliate

7. GRUPPI GR1, GR2, GR3, GR4: Valori limite di Emissione (VEL):

(espressi in mg/Nm<sup>3</sup>, riferiti a gas secchi, O<sub>2</sub> di rifer. pari al 6 % per i comb. solidi e al 3 % per i comb. liquidi)

parametro	AIA vigente: (valori prescritti dal 28/06/2016) media mensile	BREF LCP 7/2006 Emiss. Associate alle BAT media giornaliera	152/06 s.m.i. imp. ante 2013 (da 01/01/2016) media mensile	L. Reg. 7/1999 Reg. R. 26/2013 (nota 1) media mensile	VEL AIA		Misurazione (vedi PMC)
					media mensile (vedi prescr. n.7.c.)		
NOx	160	90-200	200	160	150	130 (da 1/01/2019)	Continua SME
CO	100	30-50 (nota 2)	250	200	100 medie mensili 80 media annuale		Continua SME
SO <sub>2</sub>	200	20-200	200	160	150	130 (da 1/01/2019)	Continua SME
Polveri	30	5-20	20	16 27 (da Reg.R.26/13)	15	10 (da 1/01/2019)	Continua SME
NH <sub>3</sub>	5	5	100	80	5 media giornaliera (6.25 media oraria)		Continua SME
HCl	10	1-10	30	24	7 media annuale		trimestrale
HF	4 media annua	1- 5	5	4	4 media annuale		trimestrale
Hg	0.08 (con CD+Ta)	(nota 2)			0.004 media annuale		trimestrale (*)
Be	0,04		0,05	0,04	0,04		Semestrale (*)
Cd + Hg + Tl	0,08		0,1	0,08	0,08		Semestrale (*)
As+Cr VI +Co+Ni [fraz. respirabile ed insolubile]	0,4		0,5	0,4	0,4		Semestrale (*)
Se+Te+Ni [sotto forma di polvere]	0,8		1	0,8	0,8		Semestrale (*)
Sb+CrIII+Mn+Pd+Pb+Pt+Cu+Rh +Sn+V	4		5	4	4		semestrale (*)
IPA	0,08		0,1	0,08	0,01		semestrale
PCDD/F					0,1 ng I-TEq/Nm <sup>3</sup>		Semestrale (**)
PCB	0,4		0,5	0,4	0,4		semestrale

Note alla tabella dei VEL

Nota 1: la L. Reg. 7/1999 impone, per impianti nell'ambito delle ex Aree a rischio di crisi ambientale, la riduzione del 20% sui VEL prescritti su base nazionale;

il Reg. R. 26/2013 richiede la riduzione del 10% sui VEL prescritti dall'AIA vigente per le polveri

Nota 2: il Final draft (giugno2016) del BAT Ref. Document for LCP prevede (BAT 19 tab. 10.3) per il CO solo il controllo indicativo delle emissioni, con la verifica annuale del rispetto del range di 5-100 mg/Nm<sup>3</sup>; prevede inoltre (BAT 23 tab. 10.8), per l'inquinante Hg, un valore BAT-AEL nel range di 1-4 µg/Nm<sup>3</sup>, da verificare come media annuale.

(\*): vedi prescrizioni nn. 10.b e 11

(\*\*): vedi prescrizioni n. 10.c e 12



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
ENEL PRODUZIONE S.P.A.  
Centrale termoelettrica "Federico II" – Brindisi (BR)**

## **5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO PER IL CAMPIONAMENTO DI METALLI PESANTI E MERCURIO**

In ottemperanza alla prescrizione di cui all'art.1, comma 4 del decreto AIA DM 0000174 del 03/07/2017, il Gestore con nota acquisita dal MATTM con prot. m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0001269.19-01-2018 (ID 106/1183) ha presentato il progetto esecutivo per il campionamento di lungo periodo di metalli pesanti e mercurio e il relativo cronoprogramma. Inoltre il Gestore con comunicazione acquisita dal MATTM con prot. m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0000520.11-05-2018 ha inviato l'ulteriore documentazione integrativa richiesta con comunicazione prot. m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008390.11-04-2018.

In particolare il Gestore propone un sistema "All in One", che consente il campionamento del mercurio su linea dedicata dotata di sorbent traps e il campionamento di mercurio e metalli pesanti per adsorbimento su impinger su linee parallele derivate da una Main stream indipendente dalla linea per il campionamento del mercurio su sorbent traps.

Il Gestore evidenzia come il progetto proposto risulti conforme a quanto indicato alla BAT 4 della Decisione di esecuzione 2017/1442 del 31/07/2017, in quanto la suddetta BAT 4 stabilisce per gli impianti a carbone e/o lignite con potenza  $\geq 300$  MWth:

- il monitoraggio in continuo di Hg, con la precisazione riportata alla nota 18: *"anziché la misurazione in continuo è possibile utilizzare un campionamento in continuo accompagnato da analisi frequenti dei campioni integrati nel tempo, ad esempio mediante un metodo standardizzato di monitoraggio del tipo "sorbent trap"*

Lo strumento "All in One" proposto dal Gestore prevede una linea dedicata al campionamento di lungo periodo del mercurio mediante sorbent trap (secondo metodo standard TC 264 WI 264161);


- il monitoraggio dei metalli e metalloidi As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, e Zn con frequenza annuale.

Lo strumento "All in One" proposto dal Gestore prevede il campionamento di tutti i metalli indicati nella BAT.

Di seguito si riporta lo schema del sistema di campionamento, tratto dalla documentazione integrativa inviata con prot. m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0000520.11-05-2018.



AIO metals sampling schematic



**LEGENDA**

1	Nozzle Metal	12a	Gas meter Main
2	In stack filter	12b	Gas meter Bypass
3	Probe	13	P sensor
4	Sorbent tube 2	14	DeltaP pitot
5	Sorbent tube 1	15	Pump main
6	Pitot	16a	Proportional valve MAIN
7	Main condenser	16b	Proportional valve Bypass
8	Condenser Sorbent tube 1	16c	Mass flow controller
9	Condenser Sorbent tube 2	16d	Switching valve Train 10/ Train 11
10	EN 13211 Sampling train	16e	Switching valve Sorbent 1/sorbent 2
11	EN 14385 Sampling train	17	Pump sorbent tubes
18	Display		

© Labservice Analytica Srl

È vietato qualsiasi utilizzo, totale o parziale, dei disegni contenuti nel presente documento, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporta o rete telematica, al di fuori di quanto previsto dal contratto in essere tra le parti.

Specifiche disegno	AIO
Data Ultima revisione	26 marzo 2018
Revisione	6.0

Figura 1



Il sistema di campionamento proposto dal Gestore è costituito dalle seguenti linee di prelievo campione:

- **linea dedicata al campionamento su sorbent trap del Hg** (rif. linea in alto dello schema di Figura 1, in cui è posizionata la pompa indicata col numero 17),
- **linea Main stream e Side streams** (rif. linea in basso dello schema di Figura 1, in cui è posizionata la pompa indicata col numero 15).

La **linea dedicata al campionamento su sorbent trap del Hg** è dotata di una pompa di campionamento (rif. punto 17 dello schema) e di un controllore di portata (rif. punto 16c dello schema). Il flusso prelevato è ripartito mediante apposita valvola selettiva (rif. punto 16e dello schema) su due linee, ciascuna delle quali è dotata di trappola per la condensa (rif. punti 8 e 9 dello schema). La valvola selettiva permette la selezione in un ciclo temporale della linea sorbent trap 1 e sorbent trap 2. Il ciclo temporale può essere definito ad esempio in 30 secondi, di cui 15 secondi sulla linea Sorbent trap 1 e 15 secondi sulla linea sorbent trap 2. A ciascuna linea è collegata, al termine del probe, una fiala di campionamento (sorbent traps, posizionate nei punti 4 e 5 dello schema di Figura 1), descritta di seguito.

Le sorbent traps sono composte da 3 sezioni (strati):

- strato campione, composto da 0,5 grammi di AC (carbone attivo) e I<sub>2</sub>,
- strato backup, composto da 0,5 grammi di AC (carbone attivo) e I<sub>2</sub>,
- strato Spike, composto da 0,5 grammi di AC (carbone attivo) e I<sub>2</sub>, Spike di Hg (ng) (ipotesi 300 ng Hg).

I tre strati saranno analizzati separatamente. La quantità di spike (ng di Hg) contenuta nel terzo strato dipende dalle concentrazioni attese di mercurio nei fumi e dalla durata del campionamento;

La **linea Main stream e Side streams** è dotata di una pompa di campionamento (rif. punto 15 dello schema) che genera un flusso proporzionale al flusso a camino misurato dal tubo di Pitot (rif. punto 6 dello schema). Il flusso prelevato è ripartito sulle due linee Main stream e Side streams mediante apposite valvole (rif. punti 16a e 16b dello schema), ciascuna dotata di apposito contatore volumetrico (rif. punti 12a e 12b dello schema).

La linea Main stream è dotata di un trappola per la condensa (rif. punto 7 dello schema), con scarico automatico. Inoltre è dotata di una sonda di campionamento isocinetica dotata di ugello (rif. punto 1 dello schema) e un filtro "in stack" (rif. punto 2 dello schema).

La linea Side streams è a sua volta suddivisa mediante valvola selezionatrice (rif. punto 16d dello schema) nella linea impinger EN13211, dedicata al campionamento del Hg (su cui è posizionato il train impinger indicato con il numero 10 nello schema), e nella linea impinger EN 14385, dedicata al campionamento dei metalli pesanti (su cui è posizionato il train impinger indicato con il numero 11 nello schema).

Il campionamento di Hg è effettuato in accordo alla norma UNI EN 13211, adottando l'approccio con linea derivata in flusso proporzionale su linea principale isocinetica (main) e la refrigerazione dell'impinger. Questi accorgimenti permettono il prolungamento dell'autonomia di campionamento e/o la maggior conservazione delle soluzioni adsorbenti durante eventuali periodi di stand-by.

Il train impingers (rif. punto 10 dello schema) è dotato di 1 "impinger di condensa" da 500 ml e 2 impingers da 500 ml per soluzioni assorbenti (acide).





**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE S.P.A.**  
**Centrale termoelettrica "Federico II" – Brindisi (BR)**

## **5.2. Descrizione delle attività nella fase di sperimentazione**

Il Gestore con comunicazione prot. m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0000520.11-05-2018 ha inviato una descrizione sintetica delle attività previste nella fase di sperimentazione del sistema "All in One", per le quali richiede la condivisione con l'Autorità di Controllo.

In particolare tali attività prevedono:

- ❖ **primo test** della durata di 4 giorni per le linee di campionamento di metalli pesanti e Hg per adsorbimento su impinger e della durata di 2 giorni per le linee di campionamento del Hg su sorbent traps, con portate delle linee sorbent traps e Main Stream e rapporto di derivazione (Side stream) in linea alle concentrazioni attese.  
A seguito del primo campionamento e relativa analisi dei campioni raccolti, il Gestore procederà:
  - alla comparazione delle concentrazioni di Hg campionato su sorbent traps con le concentrazioni attese e all'allineamento per i test successivi,
  - alla verifica della gestione delle condense e alla verifica del rapporto Hg sorbent traps/Hg impinger,
  - alla comparazione delle concentrazioni di metalli con le concentrazioni attese,
  - all'ottimizzazione dei flussi e delle portate in linea con i risultati ottenuti;
- ❖ **secondo test** della durata ipotizzata fino a circa 10 giorni per le linee di campionamento del Hg su sorbent traps e della durata di 5 giorni per le linee di campionamento di metalli pesanti e Hg per adsorbimento su impinger. Il Gestore procederà ad eventuali allineamenti in funzione dei risultati ottenuti;
- ❖ **terzo test** della durata ipotizzata fino a circa 10 giorni per le linee di campionamento del Hg su sorbent traps e della durata di 5 giorni per le linee di campionamento di metalli pesanti e Hg per adsorbimento su impinger, nelle condizioni ottimizzate in funzione dei risultati del secondo test.

I suddetti test verranno ripetuti fino al settaggio ottimale.

In questa fase di screening delle condizioni di impianto e di ottimizzazione del set-up strumentale verranno inoltre valutati i seguenti punti

- valutazione del bianco di campo,
- requisiti qualità delle norme tecniche impiegate,
- valutazione del contenuto di metalli pesanti e mercurio nella linea di campionamento a valle del filtro.

A seguito della fase di screening ed ottimizzazione del protocollo di campionamento e del relativo piano analitico-strumentale, il Gestore valuterà l'opportunità di comparazione con metodi di campionamento di breve durata.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE S.P.A.**  
**Centrale termoelettrica “Federico II” – Brindisi (BR)**

## 6. CONCLUSIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE

Il Gestore con nota del 18.01.2018, acquisita dal MATTM con prot. m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0001269.19-01-2018 (**ID 106/1183**) ha presentato il progetto esecutivo per il campionamento di lungo periodo di metalli pesanti e mercurio e il relativo cronoprogramma, in ottemperanza alla prescrizione di cui all'art.1, comma 4 del decreto AIA DM 0000174 del 03/07/2017. Inoltre il Gestore con comunicazione acquisita dal MATTM con prot. m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0000520.11-05-2018 ha inviato l'ulteriore documentazione integrativa richiesta con comunicazione prot. m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008390.11-04-2018.

In particolare il Gestore propone un sistema “All in One”, che consente il campionamento del mercurio su linea dedicata dotata di sorbent traps e il campionamento di mercurio e metalli pesanti per adsorbimento su impinger su linee parallele derivate da una Main stream indipendente dalla linea per il campionamento del mercurio su sorbent traps.

Dall'esame della documentazione prodotta dal Gestore, il Gruppo Istruttore rileva che:

- la documentazione è stata prodotta in tempo utile con quanto richiesto dall'art.1, comma 4 del decreto AIA (sei mesi dalla pubblicazione del Decreto AIA, avvenuta su G.U. il 24/07/2017);
- il Gestore ha provveduto al pagamento della tariffa istruttoria prevista dal. DM 58 del 6 marzo 2017, nella misura di 4050 Euro notificandone l'esito con note Enel-PRO 28/02/2018-0004482 e 28/03/2018-0006590;
- il progetto proposto dal Gestore risulta conforme a quanto indicato alla BAT 4 della Decisione di esecuzione 2017/1442 del 31/07/2017, in tema di monitoraggio e relative modalità e frequenze, di emissioni in aria di mercurio e di metalli e metalloidi in impianti di combustione di carbone >300MWt;
- la fase di sperimentazione del sistema “All in One”, per le quali il Gestore, coerentemente con il disposto dell'art.1, comma 4 del decreto AIA, richiede la condivisione con l'Autorità di Controllo, può essere ritenuta adeguata nei riguardi delle necessarie attività di messa a punto del protocollo di campionamento e calibrazione della catena di misura, mentre si ritiene in ogni caso necessario l'espletamento della fase “di comparazione con metodi di campionamento di breve durata”, indicata come solo “eventualmente da valutare” nella documentazione presentata;
- dalla documentazione si evince che l'intera attività prevista nel progetto riguarda, in coerenza con quanto previsto dall'art.1, comma 4 del decreto AIA, l'installazione e sperimentazione di un primo campionatore, sui quattro in totale da installare a regime sui quattro camini della Centrale: si ritiene opportuno che il Gestore produca anche un cronoprogramma di massima che, in caso di buon esito delle attività di sperimentazione del I° campionatore, preveda le fasi necessarie alla installazione, messa a punto ed entrata in esercizio dei quattro campionatori previsti.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto,



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
ENEL PRODUZIONE S.P.A.  
Centrale termoelettrica "Federico II" – Brindisi (BR**

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto,

**IL GRUPPO ISTRUTTORE,**

- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;

**ESPRIME IL PARERE**

- che con la presentazione dei documenti DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0001269.19-01-2018 e DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0000520.11-05-2018, il Gestore abbia ottemperato alla prescrizione di cui all'art.1, comma 4 del decreto AIA DM 0000174 del 03/07/2017, nei tempi ivi prescritti;
- che la tariffa istruttoria versata sia congrua;

**PRESCRIVE**

- che le attività di sperimentazione da effettuare sul campionatore oggetto del progetto presentato dal Gestore siano preventivamente concordate con l'Autorità di Controllo, anche al fine di identificare le fasi in cui AdC ritenga di dover partecipare direttamente;
- che le attività di sperimentazione da effettuare sul campionatore oggetto del progetto presentato dal Gestore comprendano comunque una fase di comparazione con metodi di campionamento di breve durata: tale attività, da espletare anche nella fase di screening ed ottimizzazione del protocollo di campionamento e di setup strumentale e comunque a valle di essa, dovrà essere condotta mediante un monitoraggio in parallelo secondo le norme tecniche solitamente utilizzate per la verifica di conformità ai VLE, al fine di ottenere un confronto statistico dei risultati ottenuti e quindi supportare la validazione del metodo di campionamento proposto. L'attività di comparazione/validazione dovrà comunque essere effettuata con la partecipazione della Autorità di Controllo, con le modalità concordate tra Gestore ed AdC stessa.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
ENEL PRODUZIONE S.P.A.  
Centrale termoelettrica "Federico II" – Brindisi (BR**

- che, compatibilmente con l'esercizio previsto per i quattro gruppi di centrale, la sperimentazione venga preferibilmente effettuata su uno dei gruppi dotati di tecnologia di abbattimento di tipo precipitatore elettrostatico;
- che entro 2 mesi dal termine della fase di sperimentazione il Gestore debba redigere e inviare all'Autorità di Competente e all'Autorità di Controllo una specifica relazione descrittiva delle attività svolte e dei risultati ottenuti nei test, nonché, in caso di buon esito di detta sperimentazione, del programma dei lavori, e relativo crono-programma, per l'installazione, la messa a punto e l'entrata in esercizio dei quattro campionatori previsti per ciascun punto di emissione delle Unità di produzione.